

***OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE PRESSO IL
TRIBUNALE DI ROMA***

***XI ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI
DIRITTI, INTERESSI ED EFFETTIVITA' DI TUTELA***

GRUPPO "UDIENZA CIVILE: A COSA SERVE?"

Partecipanti: Pres. Francesco Mannino, Dott.ssa Corinna Papetti, Avv. Doriana Chianese, Avv. Stefano Di Meo, Avv. Paolo Mereu, Avv. Luca Savini Zangrandi.

Hanno altresì presenziato alle riunioni del gruppo gli stagisti Dott. Giulio Giusti e Dott. Francesco Torino.

Referente del gruppo: Dott.ssa Corinna Papetti.

Il documento contiene la sintesi delle considerazioni e prospettive sviluppate nel corso delle riunioni svolte tra i componenti del gruppo di lavoro, focalizzando i diversi punti di discussione sui quali la riflessione si è concentrata.

**CENTRALITÀ DELLA TRATTAZIONE ORALE PREPARATA DA SCRITTI DIFENSIVI
CONCENTRATI PER LA EMERSIONE DEI NODI DELLA CONTROVERSIA A FINI:**

CONCILIATIVI; ISTRUTTORI; DECISORI

Prima udienza. Proficuità dell'oralità con presenza delle parti e dei legali che hanno istruito la causa

- E' emerso l'auspicio per una **valorizzazione dell'oralità** nel processo civile, in relazione alla quale divenga strategica la celebrazione di una prima udienza basata sulla completa conoscenza degli atti da parte di tutti di difensori e da parte del giudice.
- Tale maggiore oralità deve necessariamente comportare un **cambio di mentalità** degli avvocati e dei giudici e presuppone -per una proficua riuscita- un diverso carico di lavoro del magistrato assegnatario del processo.

Perché la causa si possa svolgere nel modo più efficiente, è necessario che siano presenti gli avvocati che hanno introdotto il giudizio o che, comunque, ne conoscano gli atti; la presenza

di legali in sostituzione, sovente poco appassionati al caso, non è congeniale ad una prima udienza orale e partecipata.

- Si è rilevato che potrebbe essere accentuata l'utilità della prima udienza di comparizione con la **presenza delle parti personalmente**, anche e soprattutto a fini conciliativi.
- Perché ciò possa essere espletato nella maniera più efficace, è indiscusso il **ruolo del giudice**, il quale a sua volta nella prima udienza solleciterà le parti e gli avvocati a chiarire le proprie posizioni. Potrebbe, nella predetta ottica, essere funzionale, per l'ufficio del giudice, prevedere una fissazione non immediata della prima udienza.
- E' stata compiuta una riflessione sull'istituto dell'art. **185-bis c.p.c.**, frequentemente applicato nelle ipotesi di responsabilità ove venga espletata CTU medico-legale e in generale laddove è possibile una valutazione tecnica del dovuto; ciò quando la prognosi sull'*an* appare facilmente individuabile.

Accentuare la fase scritta o introdurre le videoconferenze?

- Ci si è posti la domanda se sia preferibile accentuare la fase scritta del processo civile oppure introdurre **conferenze virtuali**, anche grazie all'utilizzo degli strumenti moderni di certificazione telematica.
- Per quanto riguarda le attività del processo civile che sono prevalentemente svolte con lo scambio di scritti difensivi, è stata sottolineata la funzionalità del **processo telematico, con il pregio di semplificare le operazioni a distanza**, con particolare riferimento alle attività di deposito, per le quali non è più necessario l'accesso –con le relative code – presso la Cancelleria.
- Ciò nondimeno, tuttora, si pone il problema della necessità, soprattutto in talune fasi processuali (es. ammissione dei mezzi istruttori) che il giudice disponga di una **stampa** del materiale, al fine di comparare atti e documenti e così rendere possibile una effettiva velocizzazione del processo (sul punto v. *infra*).
- Alcuni membri del gruppo hanno valutato positivamente una eventuale introduzione della videoconferenza nel processo civile, eventualmente in relazione alle fasi intermedie del processo.

Fase istruttoria e videoconferenza. Semplificazione della prova testimoniale. Eliminazione dei capitoli di prova.

- Nel gruppo di lavoro ci si è poi interrogati, in particolare, sull'auspicabilità o meno dell'introduzione di **conferenze virtuali per lo svolgimento dell'attività istruttoria**.
- Sono emerse, in proposito, due anime all'interno del gruppo. Una si è espressa favorevolmente rispetto a tale modalità operativa, evidenziando che la genuinità del risultato istruttorio è comunque garantita dal fatto che **la prova in videoconferenza è condotta dal giudice**.
- L'altra -contraria all'introduzione dello strumento- ha viceversa sottolineato che la testimonianza in videoconferenza è problematica per la **possibilità di alterazione della predetta genuinità**, ponendo l'accento sull'importanza per il giudice di escutere il testimone in aula, affinché egli possa effettivamente avvertire il peso della responsabilità della deposizione.
- Inoltre si è riflettuto sull'attuale **assenza di tecnologie adeguate**, che diano sicurezza e garanzia a tale strumento.
- Sotto altro aspetto è stata valutata positivamente una eventuale **eliminazione della necessità della capitolazione**, con maggiore possibilità dell'intervento del giudice e semplificazione delle questioni in punto di ammissibilità.

La fase decisoria.

- E' stata enucleata la necessità di un'**udienza di precisazione delle conclusioni più consapevole** da parte dei difensori, orale e dettagliata, piuttosto che consistente nel generico richiamo alle deduzioni e conclusioni precedentemente rassegnate nel corso del processo, con riferimento a tutti gli atti e verbali di causa.
- Analogamente, la **verbalizzazione** della precisazione conclusioni dovrà essere specifica. A tale proposito è stata affrontata la problematica dell'ammissibilità del deposito telematico di foglio di precisazione delle conclusioni precedentemente alla celebrazione dell'udienza (su cui si veda *infra*, paragrafo seguente).
- Si è riflettuto circa l'opportunità di favorire l'uso dello strumento ex art. **281-sexies c.p.c.**, ritenuto utile per le cause di pronta soluzione ma complesso da gestire nel contesto di un ruolo gravoso e organizzato sulla base della calendarizzazione delle decisioni secondo la procedura di ordinaria assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

- E' stata inoltre ipotizzata l'organizzazione del ruolo ai fini della decisione della causa, con particolare riguardo alla -positivamente valutata- possibilità di fissazione di c.d. **udienze tematiche**, grazie ad una conoscenza dettagliata del proprio ruolo.

PCT, STRUMENTO UTILE O OCCASIONE DI NEOFORMALISMO INFORMATICO?

- Nel confronto all'interno del gruppo sono emerse valutazioni positive con riguardo a numerosi aspetti legati all'introduzione del processo telematico.

Si è osservato, *in primis*, che la **verbalizzazione** mediante il sistema telematico comporta un **incremento dell'oralità e una gestione più ordinata dell'udienza**, mediante integrale redazione del verbale dinanzi al giudice sotto effettiva direzione dello stesso. Grazie allo strumento del telematico, inoltre, si è resa possibile l'efficace **archiviazione** dei verbali nella piattaforma informatica, con immediata e agevole disponibilità da parte degli avvocati, nonché chiara ed inequivoca leggibilità degli stessi ed esclusione del rischio di smarrimento (con necessità di ripetizione delle attività e dispendio di tempo).

- Diffuso ed apprezzato il sistema delle fasce orarie e della **trattazione delle cause singolarmente** a chiamata del giudice.
- Si è rilevato, peraltro, che nel momento dell'udienza emergono delle criticità, legate principalmente all'elevato numero di processi trattati ed alla carenza di personale amministrativo. L'uso dello strumento telematico, infatti, postula necessariamente l'**assistenza al magistrato in udienza**, a fronte dell'attuale assenza del personale amministrativo in unità sufficienti.

La presenza del Cancelliere in udienza viene allo stato sostituita dall'assistenza prestata dagli **stagisti** che espletano presso il Tribunale un tirocinio di 18 mesi ex art. 73 d.l. 69/2013 o dagli specializzandi che vi svolgono un tirocinio di un determinato monte ore (sul tema dei collaboratori del giudici, v. *infra*, paragrafo successivo).

- Al fine della velocizzazione della verbalizzazione viene utilizzato di frequente il software "**note di udienza**", grazie al quale i difensori hanno la possibilità di collaborare con il giudice con l'indicazione nel verbale delle presenze, proprie e dei praticanti, nonché delle rispettive deduzioni e conclusioni da precisare. In tal modo si riesce a conseguire una maggiore rapidità nell'attività.
- E' stata altresì affrontata la questione dell'ammissibilità del deposito telematico di un foglio di precisazione delle conclusioni precedentemente alla celebrazione dell'udienza.

Da una parte si è osservato che esso non è rituale, non essendo previsto un deposito di atto al di fuori dell'udienza con il quale vengano precisate le conclusioni: queste ultime devono infatti essere necessariamente precisate all'udienza dinanzi al giudice.

D'altra parte si è rilevato che il deposito non è in astratto inammissibile ma le predette conclusioni intanto possono essere considerate precisate in quanto vengano espressamente richiamate all'udienza, dalle parti ivi comparse.

RILEVANZA DEI COLLABORATORI DEL GIUDICE E DELL'UFFICIO DEL PROCESSO

- L'esperimento rappresentato dagli **stagisti**, con particolare riferimento a coloro che espletano presso il Tribunale il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 -che implica la presenza degli stessi presso gli uffici per un periodo di 18 mesi, in affidamento al medesimo giudice- sta fornendo risultati assolutamente positivi, grazie principalmente all'**assistenza in udienza** che i tirocinanti forniscono con la redazione del verbale telematico.

L'assenza del personale di cancelleria in udienza impedirebbe, infatti, altrimenti, la concreta realizzazione del PCT, considerato che senza alcuna assistenza risulta estremamente difficile procedere alla verbalizzazione contestualmente allo svolgimento delle attività decisionali e di governo dell'udienza proprie del giudice, con impossibilità di garantire il celere espletamento dei numerosi incombeni calendarizzati.

- Gli stagisti forniscono un contributo utile e rilevante anche per quanto riguarda la **preparazione dell'udienza** mediante studio dei fascicoli e predisposizione di schede del procedimento.
- L'**ufficio del processo** sta trovando applicazione presso il Tribunale con la elaborazione di specifici progetti organizzativi da parte dei presidenti di sezione, che prevedono la massima razionalizzazione e sinergia tra le risorse presenti presso gli uffici giudiziari (personale amministrativo, personale in mobilità o in progetti formativi e tirocinanti).

Per quanto riguarda la materia di interesse del gruppo, ossia la gestione dell'udienza, le mansioni di sostegno all'attività giudice verteranno principalmente (a seconda, evidentemente delle rispettive qualifiche) sul riordino dei fascicoli cartacei, sulla verifica delle comunicazioni e notificazioni, sulla redazione del verbale di udienza, sulla discussione con il giudice sulle attività processuali e sui provvedimenti da assumere in udienza, sull'esame preventivo degli elaborati peritali.

LE PROSPETTIVE DI RIFORMA IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Uso dell'art. 183 c.p.c.: funzionalità o abrogazione. De iure condendo: Introduzione di una "Fase di riflessione".

- Si è riflettuto, in seno al gruppo di lavoro, sul rilievo che la richiesta del termine ex art. 183 c.p.c. comporta dispendio di tempo, che potrebbe essere evitato con la proposizione di tutte le richieste entro la prima udienza.

In tale contesto, è stato evidenziato che il modello rappresentato dal **rito del lavoro** potrebbe, in una prospettiva di riforma, essere esteso a tutte le tipologie di cause.

- D'altro canto, è stato osservato che potrebbe essere ipotizzata, *de iure condendo*, l'introduzione di una **parentesi nel processo**, quale una sorta di "arresto di riflessione", finalizzata alle valutazioni delle parti sull'opportunità di continuare il giudizio anziché conciliarlo. Termine che potrebbe essere concesso, prima dei termini ex art. 183 c.p.c. oppure all'esito dell'espletamento delle prove, momento nel quale le parti possono comprendere meglio, in chiave prognostica rispetto all'esito del giudizio, le reciproche posizioni nel processo.
- Sotto altro aspetto, si è discusso della prospettiva che i **termini per gli scritti conclusivi** possano essere anticipati rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni; ciò al fine sia di concentrare i tempi, sia di valorizzare la discussione in sede di udienza.

* * *

Si allega al documento il protocollo per l'udienza civile elaborato dall'Osservatorio nel maggio 2010, superato per taluni aspetti dalle note modifiche normative in tema di PCT, ma attuale per il resto.

Si dà conto che sono stati approvati ulteriori protocolli in tema di deposito degli atti nel vigore del PCT, esulanti tuttavia dal tema di osservazione del presente gruppo.

Roma, 24 maggio 2016

La referente del gruppo
Dott.ssa Corinna Papetti
Giudice Tribunale di Roma

